



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.10.2009
COM(2009)566 definitivo/ 2

2009/0160 (CNS)

Corrigendum:

annule et remplace le document COM(2009) 566 final of 22 octobre 2009
concerne toutes les versions linguistiques

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

RELAZIONE

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

1. Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro (CE) di ricerca e sviluppo (2007-2013).
2. I negoziati tra le due parti sono stati portati a termine e sono sfociati nel progetto di accordo allegato che è stato siglato il 13 luglio 2009 ed è conforme alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio.
3. L'accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività attinenti all'accordo, della non discriminazione, dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.
4. L'accordo garantisce ai soggetti giuridici delle isole Færøer la stessa partecipazione e gli stessi diritti ed obblighi in materia di finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'UE. Inoltre l'accordo prevede la partecipazione di rappresentanti delle isole Færøer in qualità di osservatori senza diritto di voto nei comitati di programma del 7° PQ e nel consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.
5. Questo accordo di S&T contribuirà a strutturare e rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica CE-isole Færøer, in particolare mediante riunioni periodiche del comitato misto, in occasione delle quali si potranno programmare attività specifiche di cooperazione.
6. L'accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per via diplomatica il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine e rimane in vigore per la rimanente durata del Settimo programma quadro CE.
7. Si propone che l'accordo venga applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

- approvi per conto della Comunità europea la decisione allegata;
- notifichi alle autorità delle isole Færøer che le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate dalla Comunità europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con il governo delle isole Færøer, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso "l'accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato dai rappresentanti delle parti il afatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno che l'accordo sia concluso a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer è approvato a nome della Comunità.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

Articolo 2

La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità europea alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO
ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
IL GOVERNO DELLE ISOLE FÆRØER

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito la "Comunità",

da una parte,

nonché

IL GOVERNO DELLE ISOLE FÆRØER,

di seguito "le isole Færøer",

dall'altra,

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERATA l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra le isole Færøer e la Comunità e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell'ambito dell'istituzione dello Spazio europeo della ricerca,

CONSIDERANDO che i ricercatori delle isole Færøer hanno già partecipato con successo a progetti finanziati dalla Comunità;

CONSIDERATO l'interesse di entrambe le parti a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo nelle isole Færøer, da un lato, e ai programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico dall'altro,

CONSIDERANDO che le Isole Færøer e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi;

CONSIDERANDO che, con decisione n. 1982/2006/CE³ il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Settimo programma della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in appresso "Settimo programma quadro");

³ GU L 412 del 30.12.2006.

CONSIDERANDO che il governo delle isole Færøer conclude questo accordo a nome del Regno della Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi ai sensi del diritto internazionale da parte del governo delle isole Færøer⁴;

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con le isole Færøer nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. Le isole Færøer vengono associate, alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE, con il regolamento (CE) n. 1906/2006⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) e con le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE del Consiglio.
2. Tutti gli atti derivanti dai suddetti atti, ivi compresi gli atti che istituiscono le strutture necessarie per l'attuazione del Settimo programma quadro CE mediante attività di ricerca ai sensi degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea saranno applicabili nelle isole Færøer.
3. Oltre all'associazione menzionata al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:
 - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle isole Færøer e nella Comunità e sulla pianificazione di dette politiche,
 - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
 - trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca nelle isole Færøer e nella Comunità, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo,
 - riunioni congiunte,

⁴ Circolare n. 126 del governo danese del 26 settembre 2005, <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23119>

⁵ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

- visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri,
- contatti regolari tra responsabili di programmi o di progetti delle isole Færøer e della Comunità,
- partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

ARTICOLO 2

Condizioni riguardanti l'associazione delle isole Færøer

al Settimo programma quadro CE

1. Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del Settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. Agli organismi di ricerca delle isole Færøer si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e delle isole Færøer.

Fatte salve le condizioni stabilite dagli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca delle isole Færøer su temi analoghi a quelli del Settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al Settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici delle isole Færøer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

2. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, le isole Færøer versano per ogni anno di validità del Settimo programma quadro CE un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea. Il contributo finanziario delle isole Færøer viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività necessarie per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Settimo programma quadro CE. Le disposizioni che regolano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle isole Færøer sono stabilite all'allegato III.
3. I rappresentanti delle isole Færøer partecipano in qualità di osservatori ai comitati del Settimo programma quadro CE istituiti dalla decisione 1999/468/CE⁶. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle isole Færøer solo durante le votazioni. Le

⁶ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

isole Færøer sono informate del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

4. I rappresentanti delle isole Færøer partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti delle isole Færøer che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo, o a riunioni connesse con l'attuazione del Settimo programma quadro CE, organizzate dalla Comunità, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 3

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.
2. Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sul trasferimento di fondi tra la Comunità e le isole Færøer qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 4

Comitato di ricerca CE-isole Færøer

1. È istituito un comitato misto denominato "comitato di ricerca CE-isole Færøer", incaricato di:
 - garantire, valutare e verificare lo stato di attuazione del presente accordo;
 - esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;
 - avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle isole Færøer e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione;
 - apportare all'accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.
2. Il comitato può indicare su richiesta delle isole Færøer le loro regioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁷ e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità".
3. Il comitato di ricerca CE-isole Færøer, composto da rappresentanti della Commissione e delle isole Færøer, adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato di ricerca CE-isole Færøer si riunisce almeno una volta ogni due anni. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo è concluso per la rimanente durata del Settimo programma quadro CE. Entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della

⁷ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia o alla scadenza dell'accordo.

3. Se una delle parti informa l'altra parte che non intende concludere l'accordo, si è convenuto che:
 - la Comunità rimborsa alle isole Færøer il loro contributo al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
 - tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalla Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici delle isole Færøer alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dalla Comunità dai suddetti rimborsi,
 - i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.
4. Ove la Comunità decida di modificare il Settimo programma quadro CE, notifica alle isole Færøer il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte della Comunità. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le isole Færøer possono mettere fine all'accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione della Comunità.
5. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa, su richiesta di una delle parti.
6. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.
7. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e delle isole Færøer, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE ISOLE FÆRØER

Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici delle isole Færøer alle azioni indirette del Settimo programma quadro CE

1. La partecipazione e il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer alle azioni indirette del Settimo programma quadro CE sono soggette alle condizioni stabilite per i "paesi associati" dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)⁸. Qualora la Comunità adotti decisioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, le isole Færøer devono essere autorizzati a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente alle regole che saranno adottate per istituire tali strutture.

I soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri.

I soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, ai prestiti che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell'ambito del Settimo programma quadro CE (Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2. I soggetti giuridici delle isole Færøer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici della Comunità europea, ai fini della selezione di un numero adeguato di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni stabiliti agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del Settimo programma quadro CE, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all'espletamento di tali compiti.
3. Conformemente al regolamento (CE) n. 1906/2006 e ai regolamenti finanziari della Comunità europea, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dalla Comunità con un soggetto giuridico delle isole Færøer per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e audit da parte della Commissione o della Corte dei conti delle Comunità europee, o sotto l'autorità di queste due istituzioni. Le autorità competenti delle isole Færøer provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza,

⁸ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e audit.

II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca delle isole Færøer

1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, a progetti dei programmi di ricerca e sviluppo delle isole Færøer può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle isole Færøer. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più soggetti giuridici delle isole Færøer.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca delle isole Færøer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l'attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle isole Færøer, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici delle isole Færøer e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le isole Færøer e la Comunità europea in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca delle isole Færøer nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle isole Færøer, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici che non provengono dalle isole Færøer che partecipano ai progetti di ricerca delle isole Færøer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici che non provengono dalle isole Færøer non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici comunitari sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

3. La proposte di ricerca in tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca delle isole Færøer (Granskingarráðið).
4. Le isole Færøer informano regolarmente la Comunità in merito ai programmi delle isole Færøer in corso di svolgimento e alle possibilità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. Applicazione

Ai fini del presente accordo, si intende per: per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 e per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici delle isole Færøer che partecipano a un'azione indiretta del Settimo programma quadro CE sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1906/2006 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi con la Comunità europea; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1. Quando i soggetti giuridici delle isole Færøer partecipano a un'azione indiretta del Settimo programma quadro CE attuata conformemente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono titolari degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla convenzione di sovvenzione e/o contratto sottoscritti con la Comunità europea; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici della Comunità che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca delle isole Færøer sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
 - a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di queste conoscenze.

- b) la parte proprietaria di tali conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:
- a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, inclusi opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
 - b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.
3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:
- a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;
 - b) la parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni esclusive ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;
 - c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;
 - d) le informazioni riservate non documentali e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);
 - e) ciascuna parte si impegna a assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e c). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di

osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alle lettere a) e c), ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE ISOLE FÆRØER AL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO CE

I. Calcolo del contributo finanziario delle isole Færøer

1. Il contributo finanziario delle isole Færøer al Settimo programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all'importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'esecuzione, la gestione e il funzionamento del Settimo programma quadro CE, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002.
2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario delle isole Færøer si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle isole Færøer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Questi rapporti sono calcolati, per gli Stati membri, in base alle statistiche più recenti di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno e per le isole Færøer in base ai dati statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall'Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle isole Færøer disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
3. La Commissione comunica alle isole Færøer, quanto prima e comunque non oltre il 1° settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Settimo programma quadro CE, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
 - l'importo stimato dei contributi finanziari, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione delle isole Færøer al Settimo programma quadro CE, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica alle isole Færøer, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione delle isole Færøer, gli importi definitivi menzionati al primo trattino.

II. Pagamento del contributo finanziario delle isole Færøer

1. Entro al più tardi in gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alle isole Færøer una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

sei dodicesimi del contributo delle isole Færøer entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 30 giorni dal ricevimento

della domanda inoltrata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi inoltrata al più tardi in giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua applicazione in via provvisoria. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo delle isole Færøer, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2. Il contributo delle isole Færøer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle isole Færøer sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Il contributo dovuto dalle isole Færøer in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte delle isole Færøer, di interessi di mora sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse per i crediti non restituiti alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punto percentuale.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle isole Færøer al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio alle isole Færøer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano alla Comunità in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4. Entro il 31 maggio dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi alle isole Færøer un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Settimo programma quadro per il precedente esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
5. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle isole Færøer. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio seguente, e in luglio 2014 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2016.

ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI DELLE ISOLE FÆRØER AI PROGRAMMI COMUNITARI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I. Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al Settimo programma quadro CE stabiliti nelle isole Færøer e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. Controlli contabili

1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁹ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002¹⁰ della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti nelle isole Færøer possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate, ivi compreso l'OLAF, di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti.
2. Il personale della Commissione, la Corte dei conti delle Comunità europee e altro personale incaricato dalla Commissione, ivi compreso l'OLAF, devono avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli, anche in formato elettronico, a condizione che tale diritto di accesso sia stato concordato e sia indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti delle isole Færøer.
3. I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del Settimo programma quadro CE o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
4. L'autorità competente delle isole Færøer, designata dal governo delle isole Færøer, deve essere informata in anticipo dei controlli effettuati nel territorio delle isole Færøer. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III. Controlli in loco

⁹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹⁰ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

1. Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (ivi compreso l'OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e relativi subcontraenti delle isole Færøer, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96¹¹.
2. I controlli e le ispezioni in loco sono preparate e effettuate dalla Commissione in stretta cooperazione con l'Ufficio nazionale di audit (Landsgrannskoðanin) che deve essere informato con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle finalità e del fondamento giuridico dei controlli e ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
3. Se le autorità interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco vengono effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i soggetti partecipanti al Settimo programma quadro CE oppongano resistenza ai controlli o alle ispezioni in loco, le autorità delle isole Færøer, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine i controlli o le ispezioni in loco.
5. La Commissione informa non appena possibile le autorità competenti delle isole Færøer di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV. Informazione e consultazione

1. Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle isole Færøer e della Comunità si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.
2. Le autorità competenti delle isole Færøer informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V. Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge delle isole Færøer e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri o delle isole Færøer, le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti.

¹¹ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

VI. Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale delle isole Færøer, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con i regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995¹², relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità.

VII. Riscossione e esecuzione

Le decisioni adottate dalla Commissione a titolo del Settimo programma quadro CE che rientrano nel presente accordo e comportano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nelle isole Færøer mediante procedimento civile in un tribunale delle isole Færøer. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti delle isole Færøer. La formula esecutiva è trasmessa al tribunale delle isole Færøer, con la sola verifica dell'autenticità del titolo da parte dell'autorità designata dal governo delle isole Færøer, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali delle isole Færøer. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria inserita in una convenzione di sovvenzione e/o in un contratto nell'ambito del Settimo programma quadro CE hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

¹² GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Strategia politica e coordinamento, in particolare, per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

- Partecipazione delle isole Færøer:

Capo 6013 (entrate), articoli 10.0202, 02.0403, 06.0604, 08.2204, 09.0402 (Titolo 1a))

Il contributo delle isole Færøer al bilancio del Settimo programma quadro CE è proporzionale al rapporto tra il loro prodotto interno lordo e quello dell'Unione europea a 27. Il contributo sarà assegnato ai diversi programmi specifici del Settimo programma quadro CE proporzionalmente ai bilanci loro attribuiti.

- La partecipazione di soggetti giuridici delle isole Færøer alle azioni indirette e le spese legate all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni ecc.) sarà iscritta nelle linee di bilancio specifiche dei programmi specifici del Settimo programma quadro della Comunità europea (08.010503).

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'accordo entra in vigore dalla data della firma, per la durata rimanente del Settimo programma quadro (CE). Ciascuna parte potrà denunciare l'accordo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

3.3. Caratteristiche di bilancio (*aggiungere le righe necessarie*):

Linea di bilancio	Tipo di spesa	Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica prospettive finanziarie
-------------------	---------------	-------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------

08 01.05.03	Spese non obbligatorie	Stanz. non dissociati. ¹³	NO	SÌ	SÌ	1a)
-------------	------------------------	--------------------------------------	----	----	----	-----

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.	Anno 2010	2011	2012	2013	n+4	n+5 e successivi	Totale
---------------	------------	-----------	------	------	------	-----	------------------	--------

Spese operative¹⁴

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	0	0	0	0		0
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0	0	0	0		0

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹⁵

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0.117	0.117	0.117	0.117		0.468
---	-------	---	-------	-------	-------	-------	--	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno	a+c	0.117	0.117	0.117	0.117		0.468
Stanziamenti di pagamento	b+c	0.117	0.117	0.117	0.117		0.468

¹³ Stanziamenti non dissociati.

¹⁴ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

¹⁵ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁶

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0	0	0	0			0
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0	0	0	0			0

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	0.117	0.117	0.117	0.117			0.468
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	0.117	0.117	0.117	0.117			0.468

Cofinanziamento

Non è previsto il cofinanziamento

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁷ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

¹⁶ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

¹⁷ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate*	Prima dell'azione [Anno n-1]	2010	2011	2012	2013	-	Totale
			6013	a) Entrate in valore assoluto	0	0,927	1,065	1,193
	b) Variazione delle entrate	Δ					-	

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

* stima delle entrate

4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Utilizzo delle risorse umane esistenti. Per l'attuazione dell'accordo la Commissione non chiede personale supplementare.

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L'accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, dell'efficace protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dalla Comunità, che prevedono missioni di esperti e funzionari dell'UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nella Comunità europea e nelle isole Færøer.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo principale è promuovere la cooperazione tra la Comunità europea e le isole Færøer nei settori previsti dal programma quadro di RST:

l'accordo è volto a permettere alla Comunità europea e alle isole Færøer di trarre profitto, sulla base del principio del reciproco vantaggio, dei progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei loro rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria delle isole Færøer a progetti di ricerca comunitari e la partecipazione, indipendente e non sovvenzionata, di organismi stabiliti nella Comunità a progetti delle isole Færøer;

i beneficiari, nella CE e nelle isole Færøer, saranno le comunità scientifiche, l'industria ed il pubblico in generale, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità¹⁸ di attuazione:

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione *concorrente* o *decentrata*

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

L'accordo di cooperazione sarà regolarmente valutato dai servizi competenti della Commissione.

Questa valutazione riguarderà i punti seguenti:

a. Raccolta delle informazioni disponibili: sulla base dei dati relativi ai programmi specifici del programma quadro.

b. Valutazione globale dell'azione: una valutazione di tutte le attività di cooperazione condotte nel quadro dell'accordo sarà realizzata dai servizi della Commissione.

¹⁸ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

7. MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit.

Nello svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti (CE) nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;
- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità dolose o colpose nell'attuazione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, con meccanismo di "lista nera";
- una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca attuerà una verifica interna e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; una verifica interna sarà realizzata dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca; ispezioni in loco verranno effettuate dalla suddetta unità e dalla Corte dei conti dell'Unione europea.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari **NA**

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale								
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹⁹																
Azione 1																
Risultato 1																
Risultato 2																
Azione 2																
Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2																
Azione 1																
Risultato 1																

¹⁹ Quale descritto nella sezione 5.3.

Totale parziale Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n																
Totale parziale Obiettivo n																
COSTO TOTALE																

8.2 Spese amministrative

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Utilizzo delle risorse umane esistenti.

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2010	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei ²⁰ (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale finanziato ²¹ con l'art. XX 01 02							
Altro personale finanziato ²² con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'UE e delle isole Færøer.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

²⁰ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²¹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²² Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
(08 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2010	2011	2012	2013	Anno n + 4	Anno n + 5 e successivi	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ²³							
Altra assistenza tecnica e amministrativa	0,117	0,117	0,117	0,117			0,468
<i>intra muros</i>							
<i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,117	0,117	0,117	0,117			0,468

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	Anno n+ 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e successivi
Funzionari e agenti temporanei (08 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						

²³ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei (122,00 euro l'anno per funzionari)*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2010	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e successivi	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ²⁴							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

²⁴ Precipare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

Allegato
Metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate

Il contributo delle isole Færøer al bilancio del Settimo programma quadro CE è proporzionale al rapporto tra il suo prodotto interno lordo e quello dell'Unione europea.

Il contributo stimato al Settimo programma quadro CE basato per gli Stati membri sulle statistiche più recenti di Eurostat (EUROSTAT, Statistics in Focus - Tema 2,) e per le isole Færøer sui dati statistici più recenti ottenuti dall'Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle isole Færøer sul PIL del 2008:

PIL 2008 (milioni di euro)

PIL EUR 27	12 506 963,900
PIL delle isole Færøer	1 673,020
Rapporto	0,013%

Contributo stimato (milioni di euro)

Anno	Dotazione di bilancio	Totale contributo stimato
2010	6 932,723	0,927
Totale	6 932,723	0,927